X-P-13.E

Provvisione in caso di ribellione 1565

Prouisione
PER LI MOLTO MAGNIFICI SIG. LVOGOTENENTE, ET CONSIGLIERI

Delle confiscazioni in caso di Ribellione,

Publicata d'Ottobre 1565.

Con vn'altra Prouisione, che i beni de delinquenti sieno obbligati al Fisco immediate commesso il Malefizio,

Publicata a dì 5. di Marzo 1565.

IN FIORENZA,
Nella Stamperia di Giorgio Marescotti.

Che nelle confiscazioni in caso di Rebellione oltre alli altri beni venghino ancora i beni, e ragioni acquistati dalli Autori loro, etiam dopo la Rebellione in qualunque luogo si ritrouano.

ESsendo stata fatta relatione all'Illustriß. & Eccellentiſsimo Signor Principe di Fiorenza, e di Siena Gouernante, & alli suoi Magnifici Signori Consiglieri delle strane, e sinistre intelligenze, & interpretationi, le quali sono date giornalmente nelle cause delle confiscationi da gl'Auuocati e procuratori delle parti alle bene ordinate leggi della Città, & di Sua Eccellenza Illustr. in pregiuditio del Fisco, e della buona giustitia però per prouedere in quanto, che giustamente conuiene all'inconuenienti. che quindi possono nascere nelle resoluzioni, e diciſsione da farsi per quelli li quali hanno à giudicare, & à maggiore intelligenza e dichiaratione del contenuto nelle leggi fatte il di 11. di Marzo. 1548. & il di 28. di Settembre. 1555.

Li Magnifici Signori Luogotenente, e Consiglieri di Sua Eccellenza Illustriß. per loro solenne partito e seruate le cose da seruarsi hanno solennemente prouisto e per legge statuito, & ordinato quanto segue. Primieramente essendo stato di gia prouisto da S.E.I. per la legge fatta il di 11. di Marzo 1548. che nelle confiscationi de i beni dei Ribelli uenghino quelle rate de i beni paterni, o materni, o Auiti le quali hauriano hauuto à peruenire in detti Ribelli doppo la vita de i detti loro padri, madri aui, & auole se nel di delle conspirationi machinationi, trattati, ò pensier di trattati tali padri, madri, aui, & auole fossino passati, o passate di questa vita ab inteſtato da trasferirsi tali rate nel Fisco, e Camera Ducale doppo la vita respettiuamente delli detti padri, & altre

persone sopraſcritte, e ſtante la diſpoſitione predetta volendoſi e proponendoſi cauilloſamente per quelli che inſiſtano in pregiuditio del Fiſco, che in dette rate e portioni le quali ne i caſi ſopraſcritti ſi deuoluano al Fiſco non viſi comprendino i beni ſe alcuni ve ne ſono, che ſieno ſtati acquiſtati da i padri madri, & altri ſopraſcritti dopo i detti eccesſi perpetrati, ma ſolo quei beni li quali ſi trouano in eſſere appreſſo de i padri e ſimili persone al tempo del perpetrato eccesſo, atteſo che queſto non fu giamai ne è l'intentione del legislatore, ne conforme alla diſpoſitione di ragione nell'allegata, differendoſi l'eſecutione della detta legge doppo la morte di ſimili padri, aui, e altri riſeruandoſi in tanto loro la piena e generale amministratione, & vſufrutto de i detti beni. Però per torre ogni dubietà, & à maggior dichiaratione, & eſpreſſione del contenuto in detta legge, deliberorno e ſtatuirno in dette confiſcationi ne i caſi de i quali in detta legge venire e comprenderſi non ſolo i beni di detti padri, madri, & altri li quali ſi fuſſino ritrouati, o ſi ritrouaſſino hauere al tempo del commeſſo delitto; ma ancora quelli che fuſſino ſtati acquiſtati di poi per detti padri, & altri ſopraſcritti e che ſi fuſſino ritrouati, o ſi ritrouaſſino al tempo della morte loro. Secondariamẽte ſendo ſtato di già prouiſto per la legge del dì 28. di Settẽbre. 1553. che nelle confiſcationi de i Rebelli, o banditi ſi comprendino ancora i crediti di Simili Rebelli, o banditi ancor che i loro debitori ſtiano, & habitino fuora dello Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſs purche ne i tempi di tali confiſcationi i libri & altre ſcritture di detti crediti ſi trouino eſſere e ſieno nello Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima.

Onde ſtante la diſpoſitione della detta legge pretendano e propongano quelli, che per l'altrui difeſa venganoal Fiſco le ragioni, crediti, e nomi de debitori le quali i padri madri, aui, & auole d'alcun Rebelle e come nel precedente caſo hanno fuor della giuriſditione e Stato di Sua Eccell. Illuſtr. al tempo della morte loro non venghino ne ſi comprendino nella confiſca-

scatione de i beni di detto Rebelle non ritrouandosi le scritte-re, & i libri di simili ragioni, crediti, e nomi di debitori in Firenze, o suo stato nel tempo del commesso delitto non ostan te, che detti padri, madri, aui, & auole al tempo del commes-so delitto e di poi non hauessino trasferito il domicilio loro fuor della giurisditione, e stato di Sua Ecc. Illust.

E perche questo è in tutto contro alla intentione e dispositio ne della detta legge del di 11. di Marzo 1548. la quale fu, & è che il Fisco rapresentante la persona del figlio, ò nepote re-belle succede nel vniuersa ragione dell'heredità e beni di det-ti padri, madri, aui, & auole nel medesimo modo, & in tutto e per tutto come saria successo il figlio, o nipote non essendo rebelle. Però per torre ogni dubietà, & à maggiore intelli-gentia delle dette leggi dichiarorno, & in quanto sia di biso-gno prouiddero, & ordinarono, che nella confiscatione de be-ni di detti figli, o nepoti in caso però di ribellione oltre agl'al tri beni venghino ancora e si comprendino tutte quelle ragio ni crediti e nomi di debitori di detti loro padri, madri, aui, & auole per quelle rate e portioni, che si douessino à detti fi-gliuoli, o nepoti non essendo rebelli le quali ragioni crediti e nomi de debitori si ritrouassino al tempo della morte de i su-detti padri, madri, aui, & auole in qualunque luogo anchor che fuora della giurisditione e Stato di Sua Eccellenza Illu-strissima, & in qualunque luogo si ritrouassino libri, & scrit te di detti ragioni crediti e nomi di debitori ancor che fuor delli detti stati pur che i sudetti padri, madri, aui, & auole al tempo del commesso delitto, o della morte loro il loro uero e continuo domicilio sia ueramente con effetto nella Città, e sta to di Sua Eccellenza Illustrissima.

Le quali soprascritte cose tutte contenute nelle precedenti ordinationi intendano e vogliono l'Eccellenza sua Illustrissi ma, che le Signorie loro magnifiche, che elle s'intendino pura-mente semplicemente, & à buon senso, remossa e cessante in tutto ogni cauillatione e qual si sia interpretatione e che per

leggi,

leggi, inuiolabilmente s'osseruino e che come ad espressa dichiaratione & intelligenza delle leggi del 1548. e del 1555. habbino luogo, e così s'osseruino, & s'essequischino in tutti li casi e cause così passate come presenti & auuenire pur che non decisi e terminati per sententia e purche dal tempo dalla detta legge del 1548 in qua e con ogni miglior modo, &c.

Non ostantibus, &c.

Che i beni de delinquenti sieno obligati al Fisco immediate commesso il malefizio.

Illustrissimo & Eccell. Signore il Signor Principe di Fiorenza, e Siena, e per Sua Eccellenza Illustrissima.

Li Molto Magnifici Signori Luogotenente, e Consiglieri desiderando quanto più possono prouedere, che li suoi sudditi osseruando le buone leggi e giuste ordinationi della prefata Sua Eccellentia, s'astenghino dal male operare, & offendere il prossimo raffrenati almeno dal timore delle pene. Imperò loro Signorie mosse da questa, & altre giuste cagioni per vigore di qualunque loro autorità e particolarmente in virtù d'vn rescritto fatto da Sua Eccellenza, sotto di primo del presente mese di Marzo. 1565. ad vna informatione fattali dal suo magnifico consiglio e pratica segreta seruate le cose da seruarsi, &c. & ottenuto il partito intra loro Signorie secondo gl'ordini deliberorno, prouiddero, statuirno, & ordinarono quanto appresso cioè.

Che nell'auuenire qualunche persona di qual si voglia stato, grado, o conditione, etiam descritta nell'honorata Militia, comprendendo ancora la Città, contado, e montagna di Pistoia, e qualunque altro luogo priuilegiato commetterà malefitio, o eccesso e trasgressione, alcuna per la quale trasgressione, o malefitio esso delinquente e trasgressore venga poi condennato in alcuna molta, o pena pecuniaria secondo la dispositione di ragione comune, o delli statuti, & ordini della Città di Fiorenza, e suo dominio tutti li suoi beni subito che sarà commesso il malefitio s'intendino essere, e sieno ipso iure obligati, & hipotecati al Fisco, e Camera Ducale per tutte quelle pene pecuniarie nelle quali saranno condennati, con saluo non di-

meno

meno, & espresso che tal hipoteca, & obbligo de beni acquistati come di sopra al Fisco immediate, che sarà commesso il malefitio non faccia pregiuditio alli creditori anteriori del delinquente anco, che non sieno creditori per instrumenti publici ne hipotecarij ne si debba contra detti creditori anteriori attendere, e detti creditori deuino quanto à questa parte essere e sieno preferiti al Fisco. Non intendendo per questa nuoua prouisione alterare in parte alcuna le leggi Statuti e prouisioni, che hoggi veggh iano contra i Rebelli. E cosi deliberorno, statuirno & ordinorno in ogni miglior modo, &c.

Mandantes, &c. Non obstantibus, &c.